

statutariamente perseguiti dal medesimo ente (governo del territorio, tutela del paesaggio e organizzazione del sistema delle comunicazioni in ambito provinciale).

Sulla base delle risultanze istruttorie, può concedersi sin d'ora una provvisoria di euro 50.000,00, rimettendosi le parti davanti al giudice civile per la esatta quantificazione dei danni.

6.19. LA PARTE CIVILE "COMUNE ISOLA DEL GIGLIO".

Il Comune dell'Isola del Giglio si è costituito parte civile allegando di aver subito diverse tipologie di danno, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Più specificamente, la parte ha concluso per il riconoscimento delle seguenti voci risarcitorie:

- *1. somme anticipate dal Comune per conto dello Stato o di altre amministrazioni a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza fino al terzo trimestre del 2014 e non ancora rimborsate: Euro 340.305,05;
2. costo del personale distolto all'ordinaria attività a favore della gestione dell'emergenza: Euro 1.017.201,00;
3. costo sostenuto dal Comune per la collaborazione di professionisti esterni a supporto dell'attività dell'ufficio tecnico per la realizzazione del Piano triennale delle opere (rimasto inattuato): Euro 142.164,04;
4. danno per mancata realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014: Euro 1.265.607,50;
5. danno per ritardo approvazione Piano Strutturale: Euro 500.000,00; (valutazione equitativa);
6. danno per ritardato introito oneri di urbanizzazione: Euro 591.246,00;
7. danno per ritardata acquisizione Rocca Pisana: Euro 750.000,00;
8. danno per mancato ampliamento concessione demaniale n.3/2012: Euro 96.723,34;
9. danno all'immagine (per lesione all'identità, nome e reputazione nonché per mancato svolgimento di eventi, trasformazione dell'isola in un cantiere, turbamento della popolazione, per diminuita percezione sia da parte dei cittadini che sul piano internazionale) commisurato, per gli anni 2012, 2013 e 2014 nella flessione del turismo rispettivamente in: Euro 1.670.000,00 (2012), Euro 1.670.000,00 (2013) e Euro 1.500.000,00 (2014), per un totale di Euro 4.840.000;
10. oltre all'ulteriore danno all'immagine non solo per i titoli di cui sopra ma anche per la persistente associazione del nome dell'isola al tragico naufragio ed alla necessità di

riaffermare / ricostituire il posizionamento sia quanto alla sua attrattività turistica sia quanto alla percezione mediatica, calcolato in misura almeno pari all'ammontare totale delle voci precedenti che attengono al danno già provato: Euro 10.000.000".

Quindi è stata chiesta l'emissione di una condanna generica al risarcimento dei danni con riconoscimento di una provvisionale di euro venti milioni.

In ordine alla voce risarcitoria "somme anticipate per conto dello Stato", deve osservarsi che trattandosi di somme che la parte avrebbe anticipato per conto dello Stato (come espressamente allegato nella stessa memoria difensiva), la legittimazione a chiederne il risarcimento spetta a quest'ultimo, in quanto il Comune ha evidentemente un'azione diretta di restituzione nei confronti del competente ministero statale. Di conseguenza, la stessa non può essere riconosciuta come voce risarcitoria a favore del Comune richiedente.

La parte civile ha chiesto inoltre il risarcimento dei costi sostenuti in considerazione del fatto che il personale alle dipendenze del Comune non ha potuto svolgere la propria attività amministrativa essendosi dovuto dedicare all'emergenza "Costa Concordia".

Tale voce risarcitoria va riconosciuta sia pure con le precisazioni che seguono.

Non è contestabile che gran parte del personale alle dipendenze del piccolo Comune dell'Isola del Giglio era sostanzialmente messo a disposizione del Responsabile della locale Protezione civile per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a seguito del naufragio della nave e della permanenza del relitto sino all'estate del 2014. Può dunque ritenersi dimostrato che i dipendenti erano sicuramente occupati, per una certa parte del loro orario lavorativo, nell'espletamento di attività connesse alla gestione emergenziale suddetta, attraverso anche l'effettuazione di straordinari con i conseguenziali costi a carico dell'ente comunale. Ciò ha rappresentato sicuramente un danno patrimoniale (danno emergente) che non si sarebbe verificato laddove non fosse stato necessario gestire la situazione di emergenza. Ai fini della quantificazione di tale danno, tuttavia, sarebbe necessario l'espletamento di una perizia, stante anche il contrasto tra le consulenze tecniche depositate rispettivamente dalla parte civile richiedente e dalla Società armatrice responsabile civile, per cui appare opportuno rimettere le parti davanti al giudice civile per l'esatta quantificazione di tale specifica voce risarcitoria onde scongiurare il prolungamento della durata del processo penale.

Come si è sinteticamente indicato in precedenza, la parte civile Comune Isola del Giglio ha anche chiesto il risarcimento di danni relativi alla mancata attuazione di attività programmate. In particolare, è stato allegato il danno determinato dai costi sostenuti per il

pagamento di collaboratori esterni (danno emergente), per la realizzazione del Piano triennale delle opere (poi rimasto inattuato) nonché il danno derivante dalla mancata attuazione dello stesso Piano (lucro cessante). È stato inoltre richiesto il risarcimento dei danni causati dal ritardo con cui era approvato il Piano strutturale e dunque anche i danni conseguenti al mancato introito degli oneri di urbanizzazione.

A parere del Collegio, tuttavia, non è stata offerta prova adeguata circa l'effettiva causa della mancata attuazione di tali attività o del ritardo con cui è stato approvato il piano strutturale. Non si può infatti escludere che la mancata attuazione del Piano triennale fosse imputabile a problematiche diverse da quelle indicate dalla parte, anche di natura politica, come tra l'altro accade di sovente nelle amministrazioni pubbliche. Analoghe considerazioni possono estendersi anche alle cause del ritardo con cui era approvato il Piano strutturale, per cui tali voci risarcitorie non possono essere riconosciute.

Ancor più astratte sono risultate le allegazioni in merito ai danni che il Comune avrebbe subito per via della ritardata acquisizione della Rocca Pisana e a seguito del mancato ampliamento della concessione demaniale n. 2 del 2012.

Si tratta infatti di mere allegazioni di parte che non hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Non vi è alcuna prova certa che la causa dei ritardi nello svolgimento di tali specifiche attività fosse da imputare in via esclusiva alla situazione di emergenza, trattandosi tra l'altro di iniziative rimesse per loro stessa natura a valutazioni anche di ordine politico-economico. Anche in questo caso, pertanto, non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento delle relative voci di danno.

La parte civile "Comune Isola del Giglio" ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni subiti per lesione della propria immagine. Più precisamente, la parte, nell'ambito di tale categoria di danno, ha individuato alcune voci specifiche così riassumibili:

- a) lesione al nome, all'identità e alla reputazione;
- b) danno per mancato svolgimento di eventi;
- c) danno per trasformazione dell'isola in un cantiere;
- d) turbamento della popolazione;
- e) danno per diminuita percezione sia da parte dei cittadini sia sul piano internazionale; in particolare, la parte civile ha dedotto che la lesione della potenzialità turistica dell'isola sarebbe riconducibile:

e.1.) alla gravissima minaccia ambientale costituita dalla presenza del relitto fino alla sua rimozione, avvenuta solo a distanza di due anni e mezzo (23.7.2014); ciò avrebbe

determinato un "deperimento dell'attrattività dell'isola ancora in corso, la cui appetibilità è in prima istanza vincolata al suo ambiente naturale";

e.2.) alla profonda trasformazione sociale dell'isola durante tale periodo, che avrebbe ulteriormente abbattuto tale capacità di attrarre turisti; a tal proposito, è stato osservato che il potenziale attrattivo di questo luogo, da individuarsi, oltre che nella eccezionale bellezza del paesaggio, anche nella offerta di uno stile di vita tranquillo e rilassato, ha subito una radicale trasformazione nel lasso di tempo suddetto, essendosi di fatto trasformato in un cantiere a cielo aperto, affollato di operatori e di telecamere da tutto il mondo;

e.3.) nella associazione del luogo alla tragedia che sarebbe destinata a durare per un lungo periodo di tempo. Più precisamente, a parere della parte civile, mentre le prime due voci – minaccia ambientale e trasformazione sociale del luogo – vanno a costituire un danno transitorio, relativo al periodo 13.1.2012-24.7.2014, il danno all'immagine turistica riguarderebbe invece una dimensione tuttora importante che potrebbe protrarsi con tutta probabilità per moltissimi anni, forse compromettendone per sempre l'attrattività turistica.

A parere del Collegio, alcune di tali specifiche voci risarcitorie non hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie.

Non appare anzi tutto condivisibile l'allegazione secondo cui l'Isola del Giglio avrebbe subito una lesione permanente della sua peculiare capacità di attrarre turisti. A seguito della rimozione del relitto, infatti, l'Isola ha subito recuperato il suo eccezionale appeal turistico.

Ugualmente non condivisibile è l'affermazione secondo cui il Comune, a seguito dell'evento dannoso, avrebbe subito una lesione alla propria immagine sul piano nazionale e internazionale difficilmente recuperabile in toto. A tal proposito sono state anche richiamate pronunce giurisprudenziali relative a drammatici eventi che hanno tristemente segnato il passato del nostro paese (eccidio di Stazzema e strage di Bologna), senza cogliersi le peculiarità e le differenze dei rispettivi casi che rendono manifestamente incongruo il tentativo di accostamento. In primo luogo, la difesa non ha tenuto conto che il naufragio della Concordia non ha causato la morte di abitanti dell'Isola del Giglio, a differenza di quanto accaduto nei casi richiamati (ivi compreso il disastro ferroviario di Viareggio). Ma soprattutto non si è adeguatamente valorizzata la circostanza che la comunità giligese ha meritatamente ricevuto a livello internazionale un unanime riconoscimento di lode per l'ospitalità, lo spirito di collaborazione e di grande generosità

dimostrati nell'occasione. Ciò ha trovato conferma anche in questo processo in cui tutti i testimoni hanno riservato parole di grande stima e riconoscimento nei confronti dei gigliesi. Dunque, la prospettata lesione della reputazione dell'Isola del Giglio non trova conferma nella realtà dei fatti, in quanto tale specifica forma di lesione presuppone una menomazione in termini negativi della considerazione di cui il soggetto (anche non persona fisica) gode nel contesto sociale.

Risulta invece fondata la prospettata lesione dell'identità personale.

Tale diritto, come è noto, trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione e consiste sostanzialmente nell'interesse di ogni soggetto a vedersi fedelmente rappresentato nel contesto sociale, senza distorsioni che lo facciano apparire diverso da com'è. È stato giustamente osservato che l'identità personale riguarda la proiezione del sé nel sociale, per cui ai fini della ravvisabilità di una lesione risarcibile non è necessario che sussista un'offesa, essendo sufficiente una rappresentazione infedele del complessivo patrimonio che caratterizza la persona (fisica e non).

Ora, ritiene il Collegio che il diritto all'identità personale non possa non riguardare anche l'interesse di ogni soggetto ad essere identificato socialmente attraverso i tratti distintivi del proprio patrimonio personale e non già mediante associazioni con eventi delittuosi. In questo caso, a ben vedere, il confine tra il diritto all'identità personale e quello al nome è quasi evanescente, ma ciò non impedisce di ravvisare una lesione comunque meritevole di riconoscimento.

Ebbene, non è contestabile che a seguito degli eventi delittuosi in esame l'Isola del Giglio sia assunta alle cronache, nazionali e non, come "l'isola del naufragio della Concordia". Tale territorio, pertanto, da sempre apprezzato per le sue peculiari bellezze paesaggistiche, dovrà per molto tempo convivere con questo tipo di associazione, com'è ragionevole supporre in considerazione dell'eccezionale risonanza mediatica dell'evento. L'Isola del Giglio, in altre parole, sarà per molto tempo considerata come "l'isola del naufragio della Concordia" e questo tipo di associazione è certamente idonea a falsare la proiezione della sua identità nel sociale, con un danno meritevole di risarcimento.

In conclusione, la parte civile Comune Isola del Giglio ha diritto al riconoscimento del danno patrimoniale conseguente ai costi sostenuti per la retribuzione dei propri dipendenti in relazione all'eccezionale esigenza di compiere attività straordinarie durante l'emergenza nonché al riconoscimento del danno non patrimoniale subito a seguito della lesione alla propria immagine, nell'accezione sopra meglio descritta.

Non può tuttavia procedersi a una liquidazione definitiva, in quanto la valutazione del danno patrimoniale richiederebbe l'espletamento di una perizia di natura contabile che allungherebbe in modo non opportuno la durata del presente processo penale.

Quanto alla richiesta di provvisoria, il Collegio ritiene prudenzialmente di fissarla in euro 300.000,00, basando la propria stima sul solo danno non patrimoniale, stante la difficoltà di formulare previsioni in ordine all'altra voce risarcitoria.

6.20. LA PARTE CIVILE "I.N.A.I.L."

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento dei danni sia di natura patrimoniale – indennità erogate a titolo di inabilità temporanea assoluta per gli infortuni occorsi ai membri dell'equipaggio e costi affrontati dall'Ente per l'impiego del proprio personale nella gestione delle relative pratiche – sia di natura non patrimoniale conseguente alle gravi violazioni della normativa antinfortunistica.

Ritiene il Collegio che le domande debbano essere accolte.

È infatti ravvisabile sia il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali causati dai pagamenti delle somme a titolo di inabilità o quale assegno funerario (decesso del lavoratore Feher Sandor) nonché dai costi sostenuti per l'impiego del personale nella gestione delle relative pratiche, sia il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla lesione dell'interesse al rispetto della normativa antinfortunistica che rappresenta lo scopo primario dell'Ente in questione. A tal ultimo riguardo, si osserva che le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza Thyssen già citata (n. 38343 del 2014), hanno riconosciuto in quel caso la legittimazione a costituirsi parte civile di un'associazione non riconosciuta che assumeva la lesione dell'interesse statutario derivante dalla violazione del diritto alla salute dei lavoratori in fabbrica. Va da sé, pertanto, che tale legittimazione non può negarsi all'I.N.A.I.L., quale Ente istituzionalmente costituito per la tutela degli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda il merito della pretesa, si osserva che nella fattispecie, come già detto in precedenza, sono state ravvisate gravissime violazioni della normativa antinfortunistica, tali da far ritenere fondata la contestazione dell'aggravante di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., in relazione ai delitti di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime (cfr. 5.2.1.). Di conseguenza, stante la gravità della violazione, la parte civile ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto anche l'I.N.A.I.L.